



L.

Regione Puglia
Segretariato Generale della giunta Regionale

Disegno di Legge N. **116** del 06/07/2016

Legge Regionale _____ 2016, n. _____ "Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118"



RELAZIONE ALLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha introdotto con l'art. 73 una specifica disciplina in materia di riconoscimento dei debiti fuori bilancio che trova applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2015.

Il debito fuori bilancio consiste in un'obbligazione verso terzi maturata senza che vi sia stata l'assunzione dell'impegno di spesa.

L'art. 73, comma 1, lettera a) del citato D.Lgs. n.118/2011 in particolare, dispone che il Consiglio regionale riconosce con legge la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive.

Nelle more dei necessari approfondimenti sul campo di applicazione di tale novella normativa e al fine di non far subire all'Amministrazione regionale maggior pregiudizio, occorre riconoscere con legge, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza emessa dal Giudice del Tribunale di Trani – Sezione distaccata di Canosa di Puglia - nel giudizio promosso dal Comune di MINERVINO MURGE nei confronti della Regione Puglia, maturata nell'ambito delle Elezioni Regionali del 3 e 4 aprile 2005.

Secondo la costante interpretazione fornita dalle Sezioni di controllo della Corte dei Conti dell'analoga tipologia di debiti fuori bilancio riconoscibili a norma dell'art. 194 del d.lgs. 267/2000, recante il Testo unico degli Enti Locali, l'espressione "*sentenze esecutive*" va letta come riferita, estensivamente, a tutti i provvedimenti giudiziari esecutivi, e quindi ai decreti ingiuntivi esecutivi, da cui derivino debiti pecuniari a carico dell'ente.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 73 cit., il Consiglio regionale è tenuto a provvedere entro sessanta giorni dalla ricezione del disegno di legge, decorsi inutilmente i quali la legittimità del debito derivante da sentenze esecutive si intende riconosciuta.

In relazione allo specifico debito fuori bilancio, oggetto dell'attuale disegno di legge, sulla scorta degli elementi documentali acquisiti dalla competente Sezione Enti Locali, si espone quanto segue:

- Il Comune di MINERVINO MURGE, rappresentato e difeso dall'avv. Angela SINISI, in data 01.02.2008 presentava ricorso dinanzi al Tribunale di Trani – Sezione distaccata di Canosa di Puglia nei confronti della Regione Puglia per il rimborso di oneri connessi agli adempimenti elettorali nelle consultazioni regionali dell'anno 2005, pari ad € 8.551,11, di cui € 7.789,90 a titolo di saldo per le spese elettorali e € 761,21 per la liquidazione del compenso per lavoro straordinario effettuato dal proprio personale.

- il Giudice del Tribunale di Trani – Sezione distaccata di Canosa di Puglia - accoglieva il ricorso e con decreto n.22/2008 R.G.A.S. 16025/08 ingiungeva alla Regione Puglia il pagamento della somma di € 8.551,11, oltre interessi legali con decorrenza dalla data di costituzione in mora, nonché le spese relative alla procedura monitoria complessivamente liquidate in € 493,00 - di cui € 93,00 per borsuali, € 200,00 per diritti e € 200,00 per onorario - oltre rimborso forfettario, IVA e CAP, in favore del Comune di MINERVINO MURGE;

- avverso il predetto decreto ingiuntivo la Regione Puglia proponeva opposizione in data 14.04.2008 officinando l'avv. Sante Giuseppe MASCOLO;



- in data 13.08.2012 veniva notificata all'Avvocatura Regionale la sentenza n. 63/2012 R.G. n.16111 emessa dal Tribunale di Trani – Sezione distaccata di Canosa di Puglia, con la quale il Giudice, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta dalla Regione Puglia (Cont. n.363/08/SI-CA), revocava il decreto ingiuntivo n.22/2008 e ingiungeva alla Regione il pagamento della minor somma di € 7.789,90 a titolo di saldo per le maggiori spese elettorali sostenute dal Comune - con esclusione della somma di € 761,21 richiesta tardivamente dallo stesso Comune per la liquidazione del compenso straordinario - oltre gli interessi legali calcolati dal 28.11.2007, data della messa in mora, fino al soddisfo; dichiarava, inoltre, compensate le spese di giudizio per un terzo, condannando l'opponente Regione Puglia a rifondere in favore del Comune la restante somma pari a complessivi € 2.293,00 – di cui € 93,00 per spese, € 1.000,00 per diritti ed € 1.200,00 per onorari - oltre spese generali al 12,50%, IVA e CPA;

- il Comune di MINERVINO MURGE – Settore Tributi e Contenzioso - con nota prot. 12204 del 21.11.2014, in esecuzione della sentenza di condanna n.63/2012, diffidava la Regione Puglia al pagamento della somma complessiva di € 11.231,47, oltre spese ed interessi, per le ridette maggiori spese connesse agli adempimenti elettorali nelle consultazioni regionali del 2005;

- con nota AOO_024/6221 del 10.05.2016 l'Avvocatura Regionale invitava la Sezione Enti Locali a procedere al pagamento delle somme indicate nella sentenza 63/2012, al fine di evitare aggravii di spesa per l'Ente;

Per effetto delle citate disposizioni normative la Regione Puglia è chiamata a provvedere al pagamento, al lordo di oneri e imposte, della somma di € **7.789,90**, oltre alle spese derivanti dalla sentenza emessa dal Giudice del Tribunale di Trani – Sezione distaccata di Canosa di Puglia;

- all'esito dell'istruttoria preliminare la spesa complessiva risulta di € **12.222,15**, così suddivisa:

in favore Comune di MINERVINO MURGE;

- € 7.789,90 = per sorte capitale;
- € 1.198,97= per interessi legali;
- € 1.200,00= per onorari;
- € 1.000,00= per diritti;
- € 275,00= per spese generali al 12,50%;
- € 99,00= C.P.A. al 4%;
- € 566,28= IVA al 22%;
- € 93,00= per spese derivanti da sentenza n. 63/2012;

Per un totale di € **12.222,15**.


Al finanziamento della suddetta spesa si provvede, limitatamente alla sorte capitale, mediante imputazione al cap. 1740 "Spese per lo svolgimento di Referendum di cui alla L.R. 26/73 e successive modifiche". Le ulteriori somme dovute a titolo di interessi, di spese e competenze derivanti dalle sentenze vengono finanziate con imputazione ai pertinenti cap. 1315 "Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi" e cap.1317 "Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali" del bilancio regionale.

All'impegno, liquidazione e pagamento in favore del creditore si provvederà con determinazione della Sezione Enti Locali.



I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio e' stato espletato nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, e' conforme alle risultanze istruttorie.


A.P. Governance del Sistema delle Autonomie Locali
(dott. Iolanda DI TERLIZZI)



Il Dirigente della Sezione Enti Locali
(avv. Cristiana CORBO)



Il Segretario Generale della Presidenza
(dott. Roberto VENNARI)



Il Presidente della Giunta Regionale
(dott. Michele EMILIANO)





Legge Regionale _____ 2016, n. _____
Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a)
del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118.

Art. 1
(Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi
dell'art. 73 comma 1 lett. a del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118)

"Il debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n.63/2012 emessa dal Giudice del Tribunale di Trani – Sezione distaccata di Canosa di Puglia dell'importo complessivo di € **12.222,15** è riconosciuto legittimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 73 comma 1 lett. a) del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2014 n. 126."

Art. 2
(Norma finanziaria)

Al finanziamento della spesa derivante dal debito fuori bilancio di cui al precedente art.1 si provvede come segue:

Mediante imputazione al cap. 1740 "*Spese per lo svolgimento di Referendum di cui alla L.R. 26/73 e successive modifiche*" - Missione 01 Programma 07 Titolo 1 - limitatamente alla sorte capitale di € **7.789,90**.

Le ulteriori somme dovute a titolo di interessi, le spese procedurali e legali troveranno copertura negli stanziamenti dei competenti capitoli del bilancio corrente come segue:

cap. 1315 "*Oneri per ritardati pagamenti. Quota interessi*" - Missione 1 Programma 11 Titolo 1 - € **1.198,97**;

cap. 1317 "*Oneri per ritardati pagamenti. Spese procedurali e legali*" - Missione 1 Programma 11 Titolo 1 - € **3.233,28**.

